

MODULO B

La contabilità generale:
costituzione, acquisti
e vendite

LEZIONE 7

La costituzione
delle imprese individuali
pag. 30



Comunicazione unica d'impresa

LEZ. 7 pag. 30

Questo testo sostituisce la parte relativa alle formalità amministrative della costituzione di un'impresa, compreso il punto intitolato Il progetto "un'impresa in un giorno". Il modello AA 9/8 - Dichiarazione di inizio attività, Variazione dati o Cessazione di attività, riportato alla pag. 31, non è più in uso.

Per la costituzione e l'avvio di un'impresa, sia essa una ditta individuale o una società, è necessario:

1. richiedere l'attribuzione della *Partita Iva* all'Agenzia delle Entrate;
2. iscrivere l'impresa nel *Registro delle imprese* e nel *R.E.A.* (Repertorio Economico Amministrativo) presso la competente Camera di Commercio;
3. assolvere gli *adempimenti INPS* ai fini previdenziali, qualora l'impresa sia tenuta all'iscrizione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il che avviene in particolare quando essa impieghi dei lavoratori dipendenti;
4. assolvere gli *adempimenti INAIL* ai fini assicurativi, qualora l'attività svolta rientri tra quelle soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le quali, quindi, è necessaria l'apertura di una posizione assicurativa presso l'omonimo istituto.

Tali formalità, che in passato davano luogo a una pluralità di adempimenti compiuti nei confronti di enti diversi, hanno visto – a partire dal cosiddetto "decreto Bersani" del 2007 e dal progetto denominato "*un'impresa in un giorno*" – una progressiva semplificazione, fino alla generalizzata introduzione della **Comunicazione unica d'impresa**.

Dal 1° aprile 2010, infatti, è possibile espletare tutti gli adempimenti relativi all'apertura di un'impresa (nonché quelli connessi alle variazioni successive e alla cessazione dell'attività) mediante un'unica comunicazione al **Registro delle imprese**, il che comporta evidentemente un notevole *snellimento delle pratiche burocratiche*, un sicuro *risparmio di costi* e una *pronta operatività delle imprese*.

La **Comunicazione unica d'impresa** è una singola pratica digitale formata da una serie di file; essa, oltre ai dati necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro delle imprese, contiene le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che devono essere fornite ai vari enti interessati.

Questa procedura, totalmente telematica, prevede l'utilizzo di un apposito software, denominato "**ComUnica**", scaricabile dal sito *www.registroimprese.it*, nonché la sottoscrizione della pratica mediante **firma digitale** e il possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (Pec).



Ricevuta la comunicazione, infatti, il Registro delle imprese:

1. spedisce automaticamente all'indirizzo di *posta elettronica certificata* dell'impresa la relativa **ricevuta**, la quale costituisce "titolo" idoneo a consentire di avviare immediatamente l'attività;
2. inoltra la comunicazione stessa agli altri enti eventualmente interessati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Successivamente:

- entro 5 giorni, la competente Camera di Commercio comunica *l'iscrizione nel Registro delle imprese* all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- entro 7 giorni, gli altri enti coinvolti effettuano le comunicazioni di loro competenza (numero di Partita Iva, posizioni previdenziali e assicurative, ecc.) sia all'impresa sia al Registro delle imprese.

MODULO C

La contabilità generale:
altre operazioni di gestione

LEZIONE 32

Le liquidazioni periodiche
e i versamenti dell'Iva
pag. 96



Iva per cassa

LEZ. 32 pag. 96

Il testo che segue va a integrare il contenuto della lezione sopra specificata.

Onde evitare che i contribuenti di modeste dimensioni siano costretti a versare l'imposta prima di averla incassata, il decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge n° 2/2009, e le successive disposizioni di attuazione hanno offerto loro la **possibilità** di versare l'Iva esposta sulle fatture di vendita solamente dopo averla incassata.

In particolare, tali norme – comunemente note come regime dell'**Iva per cassa** – prevedono che per gli operatori con un volume d'affari **non superiore** all'importo di **euro 200.000** l'Iva sulle fatture emesse nei confronti di imprese e di esercenti arti o professioni diventa **esigibile** dall'Erario al momento dell'**incasso del corrispettivo** e – comunque, anche se la fattura non è stata riscossa – **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione**.

In conseguenza di ciò, nelle liquidazioni periodiche dell'imposta, dall'**Iva a debito** dovrà essere esclusa quella esposta nelle fatture di vendita per le quali l'impresa si sia avvalsa della facoltà di rinviare il pagamento dell'imposta, inserendo sulle stesse espressamente l'annotazione:


"Operazione con Iva a esigibilità differita – art. 7 D.L. 185/2008".

Parallelamente andrà invece inclusa in una data liquidazione periodica l'imposta relativa alle fatture con Iva a esigibilità differita emesse in periodi precedenti, qualora sia trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, cioè dalla consegna delle merci all'acquirente.

Analogamente, l'Iva a esigibilità differita per il venditore diventa **detraibile** da parte del compratore solo dopo il pagamento della fornitura: in altre parole, la detrazione dell'Iva sugli acquisti di cui si parla può essere esercitata solo *al momento del suo effettivo esborso*.

MODULO F

La funzione del personale
e la gestione delle
risorse umane

LEZIONE 73	I rapporti con gli Enti previdenziali e con l'Erario pag. 244	
LEZIONE 74	La contabilità del personale e i libri obbligatori del lavoro pag. 248	
LEZIONE 77	Gli assegni per il nucleo familiare pag. 258	

Certificazione unica fiscale e previdenziale (Cud)

LEZ. 73 pag. 246

*Il testo che segue va a integrare il contenuto della lezione qui a fianco specificata relativamente alla **certificazione unica annuale dei sostituti d'imposta (CUD)**.*

Il modello di *certificazione unica annuale dei sostituti d'imposta (Cud)*, che i datori di lavoro devono consegnare in duplice copia ai loro dipendenti *entro il 28 febbraio di ogni anno*, può essere ad essi trasmesso anche in **formato elettronico**. A tal fine, però, il sostituto d'imposta deve accertarsi che il dipendente sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare il documento trasmesso *on line*; in caso contrario, il Cud deve essere emesso e consegnato in formato cartaceo.

Termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

LEZ. 73 pag. 247

*Il testo che segue va a integrare il contenuto della lezione qui a fianco specificata relativamente al **Modello 770 semplificato**.*

Con il decreto legge n° 207/2008, convertito con legge 27 febbraio 2009, n° 14, il termine per la presentazione in via telematica del **Modello 770 semplificato** (dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, dei TFR, dati contributivi, previdenziali e assistenziali) è stato spostato dal 31 marzo al *31 luglio* di ogni anno, unificandolo con il termine di trasmissione del **Modello 770 ordinario** (ritenute su dividendi e altri redditi di capitale, dati relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate, ecc.).

Libro unico del lavoro

LEZ. 74 pagg. 248-249

Il testo che segue va a integrare e rettificare il contenuto della lezione a fianco indicata.

Con le norme di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge n° 112/2008, convertito dalla legge n° 133/2008, sono stati soppressi il *libro matricola* e il *libro paga* (o delle retribuzioni) ed è stato introdotto per tutti i datori di lavoro l'obbligo di attivare e di tenere il **libro unico del lavoro**.

In tale libro devono essere registrati, per ciascun lavoratore:

- i dati *anagrafici*, cioè cognome e nome, codice fiscale, ecc.;



- i dati *contrattuali* e *retributivi*, quali la qualifica e il livello, la retribuzione base, i premi, i compensi per lavoro straordinario, ecc.;
- i dati *previdenziali*, ossia le posizioni assicurative, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni da enti e istituti di previdenza;
- i dati *fiscali* (trattenute effettuate, detrazioni spettanti per persone a carico).

Il libro unico del lavoro deve anche contenere un **calendario delle presenze**, dal quale devono risultare, per ogni giorno, le ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore, le ore di lavoro straordinario, le eventuali assenze, le ferie e i riposi. Se al lavoratore viene corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, viene annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro "P".

Le registrazioni vanno effettuate *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento*.

Il libro unico del lavoro, per il quale non è prevista la forma cartacea, può essere tenuto secondo tre diverse modalità:

1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con *numerazione di ogni pagina* e *vidimazione* da effettuarsi, alternativamente:

- presso l'INAIL prima che il libro sia posto in uso;
- da parte di soggetti autorizzati dall'INAIL, al momento della stampa;

2. *stampa laser*, previa *autorizzazione* dell'INAIL alla stampa e generazione della numerazione automatica;

3. *su supporti magnetici* che garantiscano la *consultabilità* in ogni momento, l'*inalterabilità* e l'*integrità* dei dati, nonché la *sequenzialità cronologica* delle operazioni eseguite; in questo caso non vi sono obblighi né di vidimazione né di autorizzazione, ma è sufficiente una preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.

Il libro unico del lavoro deve essere **conservato** per *5 anni dall'ultima registrazione*.

Assegni per il nucleo familiare

LEZ. 77 pagg. 258-259

Ai fini degli assegni per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012, gli scaglioni di reddito sono cambiati come da tabella che segue. Rimangono invariati, invece, gli importi degli assegni in relazione al numero dei componenti la famiglia.



ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (importi mensili)
(Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012)

Reddito familiare annuo (euro)	Assegno in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare					
	2	3	4	5	6	7
...
23.623,64 - 23.731,00	-	63,10	154,33	283,00	456,33	562,53
23.731,01 - 23.838,39	-	62,33	153,25	282,04	455,46	561,60
23.838,40 - 23.945,76	-	61,55	152,17	281,08	454,58	560,67
23.945,77 - 24.053,15	-	60,78	151,08	280,13	453,71	559,73
24.053,16 - 24.160,52	-	60,00	150,00	279,17	452,83	558,80
24.160,53 - 24.267,90	-	59,23	148,92	278,21	451,96	557,87
24.267,91 - 24.375,28	-	58,45	147,83	277,25	451,08	556,93
24.375,29 - 24.482,66	-	57,68	146,75	276,29	450,21	556,00
24.482,67 - 24.590,04	-	56,90	145,67	275,33	449,33	555,07
24.590,05 - 24.697,43	-	56,13	144,58	274,38	448,46	554,13
24.697,44 - 24.804,81	-	55,35	143,50	273,42	447,58	553,20
24.804,82 - 24.912,19	-	54,58	142,42	272,46	446,71	552,27
24.912,20 - 25.019,57	-	53,80	141,33	271,50	445,83	551,33
25.019,58 - 25.126,95	-	53,03	140,25	270,54	444,96	550,40
25.126,96 - 25.234,32	-	52,25	139,17	269,58	444,08	549,47
25.234,33 - 25.341,70	-	51,48	138,08	268,63	443,21	548,53
25.341,71 - 25.449,08	-	50,70	137,00	267,67	442,33	547,60
25.449,09 - 25.556,46	-	49,93	135,92	266,71	441,46	546,67
25.556,47 - 25.663,85	-	49,15	134,83	265,75	440,58	545,73
25.663,86 - 25.771,23	-	48,38	133,75	264,79	439,71	544,80
25.771,24 - 25.878,61	-	48,33	132,67	263,83	438,83	543,87
25.878,62 - 25.985,98	-	48,29	131,58	262,88	437,96	542,93
25.985,99 - 26.093,37	-	48,25	130,50	261,92	437,08	542,00
26.093,38 - 26.200,74	-	48,21	129,42	260,96	436,21	541,07
26.200,75 - 26.308,13	-	48,17	128,33	260,00	435,33	540,13
26.308,14 - 26.415,50	-	48,13	127,25	259,04	434,46	539,20
26.415,51 - 26.522,89	-	48,08	126,17	258,08	433,58	538,27
26.522,90 - 26.630,26	-	48,04	125,08	257,13	432,71	537,33
26.630,27 - 26.737,66	-	48,00	124,00	256,17	431,83	536,40
26.737,67 - 26.845,03	-	47,96	122,92	255,21	430,96	535,47
26.845,04 - 26.952,40	-	47,92	121,83	254,25	430,08	534,53
26.952,41 - 27.059,79	-	47,88	120,75	523,29	429,21	533,60
27.059,80 - 27.167,16	-	47,83	119,67	252,33	428,33	532,67
27.167,17 - 27.274,55	-	47,79	118,58	251,38	427,46	531,73
27.274,56 - 27.381,92	-	47,75	117,50	250,42	426,58	530,80
27.381,93 - 27.489,31	-	47,71	116,42	249,46	425,71	529,87
27.489,32 - 27.596,68	-	47,67	115,33	248,50	424,83	528,93
27.596,69 - 27.704,07	-	47,63	114,25	247,54	423,96	528,00
27.704,08 - 27.811,45	-	47,58	113,17	246,58	423,08	527,07



27.811,46 - 27.918,83	-	47,54	112,08	245,63	422,21	526,13
27.918,84 - 28.026,21	-	47,50	111,00	244,67	421,33	525,20
28.026,22 - 28.133,59	-	47,46	109,92	243,71	420,46	524,27
27.133,60 - 28.240,97	-	47,42	108,83	242,75	419,58	523,33
28.240,98 - 28.348,35	-	47,38	107,75	241,79	418,71	522,40
28.348,36 - 28.455,73	-	47,33	106,67	240,83	417,83	521,47
28.455,74 - 28.563,11	-	47,29	105,58	239,88	416,96	520,53
28.563,12 - 28.670,48	-	47,25	104,50	238,92	416,08	519,60
28.670,49 - 28.777,86	-	47,21	103,42	237,96	415,21	518,67
28.777,87 - 28.885,25	-	47,17	102,33	237,00	414,33	517,73
28.885,26 - 28.992,63	-	47,13	101,25	236,04	413,46	516,80
28.992,64 - 29.100,01	-	47,08	100,17	235,08	412,58	515,87
29.100,02 - 29.207,39	-	47,04	99,08	234,13	411,71	514,93
28.207,40 - 29.314,77	-	47,00	98,00	233,17	410,83	514,00
29.314,78 - 29.422,15	-	46,96	96,62	232,21	409,96	513,07
29.422,16 - 29.529,53	-	46,92	95,83	231,25	409,08	512,13
29.529,54 - 29.636,90	-	46,88	94,75	230,29	408,21	511,20
29.636,91 - 29.744,29	-	46,83	93,67	229,33	407,33	510,27
29.744,30 - 29.851,66	-	46,79	92,58	228,38	406,48	509,33
29.851,67 - 29.959,06	-	46,75	91,50	227,42	405,58	508,40
29.959,07 - 30.066,43	-	46,71	90,42	226,46	404,71	507,47
30.066,44 - 30.173,82	-	46,67	89,33	225,50	403,83	506,53
30.173,83 - 30.281,19	-	46,63	88,25	224,54	402,96	505,60
30.281,20 - 30.388,57	-	46,58	87,17	223,58	402,08	504,67
30.388,58 - 30.495,95	-	46,54	86,08	222,63	401,21	503,73
30.495,96 - 30.603,32	-	46,50	85,00	221,67	400,33	502,80
30.603,33 - 30.710,71	-	46,46	83,92	220,71	399,46	501,87
30.710,72 - 30.818,08	-	46,42	82,83	219,75	398,58	500,93
30.818,09 - 30.925,48	-	46,38	81,75	218,79	397,71	500,00
30.925,49 - 31.032,85	-	46,33	80,67	217,83	396,83	499,07
31.032,86 - 31.140,24	-	46,29	79,58	216,88	395,96	498,13
31.140,25 - 31.247,61	-	46,25	79,51	215,92	395,08	497,20
31.247,62 - 31.354,99	-	46,21	79,43	214,96	394,21	496,27
31.355,00 - 31.462,37	-	46,17	79,36	214,00	393,33	495,33
31.462,38 - 31.596,75	-	46,13	79,28	213,04	392,46	494,40
31.596,76 - 31.677,13	-	46,08	79,21	212,08	391,58	493,47
31.677,14 - 31.784,51	-	46,04	79,13	211,13	390,71	492,53
31.784,52 - 31.891,89	-	46,00	79,06	210,17	389,83	491,60
31.891,90 - 31.999,27	-	45,96	78,98	209,21	388,96	490,67
31.999,28 - 32.106,66	-	45,92	78,91	208,25	388,08	489,73
32.106,67 - 32.214,03	-	45,88	78,83	207,29	387,21	488,80
...	-

I dati della tabella si riferiscono a nuclei familiari composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore e nei quali non siano presenti soggetti inabili. Per i nuclei composti da più di 7 persone, l'importo dell'assegno indicato nell'ultima colonna va maggiorato - per ogni componente oltre il settimo - di un ulteriore 15% nonché di euro 55.